



*Segretario Generale della Giustizia Amministrativa
Il Presidente di Sezione*

Ai Sig.ri Dirigenti
della Giustizia Amministrativa

e p.c.

Alla Direzione Generale Risorse
Informatiche e Statistica

LORO SEDI

Oggetto: Contributo unificato – invito al pagamento in presenza dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

Alcuni Uffici hanno presentato richiesta di chiarimenti in ordine al corretto uso della funzione “*antistatario*”, presente in SIGA nel modello di invito al pagamento, in particolare se detta funzione debba intendersi quale attribuzione automatica del pagamento del contributo unificato all'avvocato dichiaratosi antistatario per ogni tipologia di ricorso.

Contestualmente sono pervenute anche alcune segnalazioni, da parte di avvocati antistatari, destinatari della notifica di inviti al pagamento del contributo unificato, non quali domiciliatari della parte processuale rappresentata, ma al posto della parte processuale.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per il corretto uso della funzione “*antistatario*”, presente in SIGA nel modello di invito al pagamento.

L'art. 14, comma 1, del d.P.R. 30/5/2002 n. 115 dispone che: “*1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato*”.

L'art. 13, comma 6-bis, del predetto d.P.R. n. 115/2002 dispone che: “*Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi (...)*”, chiarendo, per quanto di immediato interesse, che “*Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove*” (comma 6-bis.1).

L'art. 16, comma 1, del citato d.P.R. prevede, altresì, che: “*1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo*”.

L'art. 248 del medesimo d.P.R. dispone che: “*1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell' articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.*

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento”.

Dal predetto articolato normativo si evince che:

a) il contributo unificato è sempre dovuto dalla “*parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo*” (art. 14 d.P.R. n. 115/2002), e “*per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove*” (art. 13 comma 6-bis.1);

b) l'invito al pagamento del contributo unificato non versato spontaneamente va inviato alla parte processuale presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 248 d.P.R. 115/2002.

In tale ottica, la funzione SIGA che consente la notifica degli inviti al pagamento all'avvocato antistatario è utilizzabile nei soli casi in cui l'avvocato agisca in giudizio in proprio, assumendo il ruolo di parte processuale, e, di conseguenza, ai sensi del citato art. 14 d.P.R. n. 115/2002, di *“parte...., che deposita il ricorso introduttivo”* (esempio tipico sono i ricorsi promossi, oltreché dal creditore per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo in materia di legge Pinto, anche dal difensore per l'ottemperanza al pagamento delle spese del giudizio liquidategli in suo favore in qualità di antistatario).

Va da sé che nei casi in cui l'avvocato difensore non sia parte processuale, ma si dichiari antistatario nel giudizio innanzi alla G.A., l'invito al pagamento non andrà inviato all'avvocato ma sempre, in via esclusiva, alla parte processuale.

Ove si dovesse verificare in SIGA un eventuale automatico indirizzamento dell'invito all'antistatario (da controllare in anteprima), è sempre possibile procedere ad una modifica a sistema, inserendo l'effettivo destinatario dell'invito.

Si prega, pertanto, di porre in essere le verifiche a sistema e di procedere, ove si rilevino inviti al pagamento inviati all'avvocato antistatario e non alla parte processuale nel domicilio eletto, all'adozione delle più opportune iniziative per notificare l'invito al pagamento all'effettivo contribuente (*“parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo”*), provvedendo al previo annullamento di inviti impropriamente inviati ai difensori.

Giulio Castriota Scanderbeg